

# Luiss

Libera Università  
Internazionale  
degli Studi Sociali  
**Guido Carli**

**CERADI**

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

## La nuova disciplina di emersione delle attività economiche e del lavoro irregolare.

**Federico Colacicchi**

**Novembre 2001**

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

<u>1. DEFINIZIONE E DIMENSIONE DEL FENOMENO “SOMMERSO”</u>	3
<u>2. FINALITA’ DELL’INTERVENTO NORMATIVO</u> .....	11
<u>3. AMBITO SOGGETTIVO</u> .....	12
<u>4. EFFETTI FISCALI DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE</u> .....	14
<u>5. EFFETTI AI FINI PREVIDENZIALI</u> .....	18
<u>6. REGIME AGEVOLATO DEI REDDITI DI LAVORO EMERSI</u> .....	19
<u>7. DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI PER I DATORI DI LAVORO</u> .....	20
<u>8. DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI PER I LAVORATORI</u> .....	25
<u>9. L’ESPERIENZA DEI CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO</u> .....	26
<u>10. EMERSIONE DEL SOMMERSO AMBIENTALE</u> .....	29
<u>BIBLIOGRAFIA &amp; RASSEGNA STAMPA</u> .....	31
<u>PRASSI</u> .....	37

## 1. DEFINIZIONE E DIMENSIONE DEL FENOMENO “SOMMERSO”

- Secondo la più semplice e generale definizione di **economia sommersa**, quest'ultima rappresenterebbe quella “parte del reddito nazionale, non registrato nelle statistiche ufficiali, costituito dalla produzione di beni e servizi per il mercato legale, realizzata sottraendosi a meccanismi regolativi e agli obblighi fiscali e contributivi.

Tuttavia, una compiuta definizione di ciò che rappresenta l'economia sommersa non può prescindere da un'ulteriore articolazione del fenomeno in esame in un **sommerso d'impresa** e in un **sommerso di lavoro**.

Nella **prima** forma, l'economia sommersa si manifesta in un'organizzazione aziendale di dimensioni variabili completamente o parzialmente sconosciuta al fisco e alle statistiche ufficiali. Nella **seconda**, l'irregolarità può prevedere la totale assenza di un rapporto formalizzato ovvero una regolarità solo formale, a fronte di un salario e condizioni di lavoro totalmente differenti da quelle contrattuali.

- Le principali **cause** che sono all'origine di una consistente area di produzione e occupazione in nero sono essenzialmente tre: l'elevata pressione fiscale e contributiva, l'eccessiva rigidità del mercato del lavoro, la pesantezza delle procedure della pubblica amministrazione.
- Le principali **conseguenze** della presenza di un'economia sommersa sono: lo sfruttamento dei lavoratori, l'evasione fiscale, la concorrenza sleale tra gli operatori.

- Prima di procedere all'esame della nuova disciplina che consente l'emersione delle attività e del lavoro sommerso, si ritiene opportuno presentare alcuni **dati** che diano al lettore un'idea delle dimensioni reali del fenomeno in esame.

Nella prima tabella sono presentati i dati dell'economia sommersa in percentuale del Pil di alcuni dei Paesi più industrializzati. Come si può notare, l'Italia si posiziona ai primi posti per rilevanza del fenomeno.


Tab. 1 - *Economia irregolare e illegale in alcuni paesi industrializzati (% sul Pil ufficiale)*

	1970	1980	1990	1995	2000
Italia	10,7	16,7	23,4	26,2	28,5
Spagna	10,3	17,2	20,8	22,6	24,0
Germania	2,8	10,7	11,8	13,9	16,0
Francia	3,9	6,9	9,0	14,8	15,5
Regno Unito	2,0	8,4	9,6	12,6	13,3
Usa	3,6	5,0	6,7	9,0	9,1

FONTE: Università di Linz.

La serie storica contenuta nel grafico che segue e riguardante l'Italia indica un rallentamento dei tassi di crescita dell'economia sommersa negli ultimi anni '90, comunque con variazioni annue superiori a quelle del Pil ufficiale.

Fig. 1 - *Dimensione e andamento dell'economia sommersa totale\* in Italia (in % del Pil ufficiale), 1970-2000*




\* Comprende le attività irregolari e illegali non incluse nel calcolo del Pil ufficiale.

FONTE: elaborazione su dati Università di Linz.

Il seguente grafico evidenzia un'espansione significativa, per l'Italia, dell'economia sommersa in percentuale del Pil nel periodo 1994 -2000: l'incremento è stato infatti di circa 2,7 punti percentuali.

Fig. 2 - *Confronto internazionale della dimensione e dell'andamento dell'economia sommersa totale\* (in % del Pil ufficiale), 1994-2000*




\* Comprende le attività irregolari e illegali non incluse nel calcolo del Pil ufficiale.

FONTE: elaborazione su dati Università di Linz.

Per quanto riguarda la stima del numero di lavoratori non regolari, nel 1997 questi superavano la soglia dei 3,4 milioni di unità, una somma pari al 15,2% della quantità di lavoro totale utilizzata dal sistema produttivo nazionale, con una crescita della quota di quasi due punti percentuali rispetto al 1992 (3,1 milioni di unità pari al 13,4% del totale).

Il grafico che segue evidenzia come il lavoro non regolare abbia avuto, nel periodo di osservazione, una costante progressione in aumento, raggiungendo un valore massimo alla fine degli anni '80 e in seguito una sostanziale stabilizzazione.


Fig. 4 - *Andamento della quota di lavoro non regolare in Italia*



FONTE: elaborazione su dati Istat.

Il seguente grafico rappresenta l'articolazione in categorie della forza lavoro in Italia nell'ultimo ventennio. Come si può notare, i soggetti che hanno vissuto i più alti livelli di crescita sono stati gli stranieri non residenti e le persone con più attività.

Fig. 5 - *Andamento delle componenti del lavoro in Italia*



Fonte: elaborazione su dati Istat.

L'ultima delle elaborazioni qui proposte mostra la suddivisione per settori economici della forza lavoro irregolare. Da notare come la più alta percentuale di lavoro nero si attesti nel settore dei servizi, ad un livello pari al 44,4% del totale dei lavoratori irregolari.



Tab. 2 - *Andamento dell'occupazione irregolare in Italia per settore (1980-1997)*

	1980	1990	1997
<i>V.a. in migliaia di unità</i>			
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1.177,6	968,7	791,2
Industria in senso stretto	431,1	474,6	428,6
Costruzioni e opere pubbliche	564,2	561,2	588,7
Servizi destinabili alla vendita	936,1	1.171,3	1.139,3
Altri servizi non vendibili	136,7	231,8	303,8
Totale	3.245,7	3.407,6	3.251,6
<i>Composizione percentuale</i>			
Agricoltura, silvicoltura e pesca	36,3	28,4	24,3
Industria in senso stretto	13,3	13,9	13,2
Costruzioni e opere pubbliche	17,4	16,5	18,1
Servizi destinabili alla vendita	28,8	34,4	35,1
Altri servizi non vendibili	4,2	6,8	9,3
Totale	100,0	100,0	100,0
<i>Incidenza percentuale sull'occupazione per settore</i>			
Agricoltura, silvicoltura e pesca	39,3	43,3	45,7
Industria in senso stretto	7,0	8,9	9,2
Costruzioni e opere pubbliche	32,0	34,3	37,6
Servizi destinabili alla vendita	12,5	11,9	11,4
Altri servizi non vendibili	30,2	37,2	40,7
Valore medio sull'occupazione totale	14,7	14,6	14,6

FONTE: Istat.

*Tav. 3 - Articolazione dell'economia sommersa*

---

*Principali aree di sommerso per macrosettori*

- A) Servizi
  - Commercio al dettaglio
  - Pubblici esercizi
  - Turismo, abitazioni per vacanze, servizi turistici
  - Autotrasporto
  - Servizi informatici e telematici
  - Servizi professionali
  - Servizi alla persona
- B) Industria
  - Tessile
  - Abbigliamento
  - Calzature
  - Meccanica
  - Macchinari
  - Agro-alimentare
- C) Costruzioni
  - Ristrutturazioni/manutenzioni edilizie
  - Edilizia abusiva
  - Subappalti
- D) Agricoltura
  - Raccolta e lavoro stagionale

## 2. FINALITA' DELL'INTERVENTO NORMATIVO

- Le norme puntano "...a recuperare la piena legalità nei rapporti di lavoro e nella normale attività d'impresa, accogliendo, tra l'altro, le numerose raccomandazioni avanzate da organismi internazionali" ed inoltre "...all'incremento del livello di trasparenza e sana concorrenzialità del sistema economico del Paese".

*(Relazione Tecnica).*

- Alla base del provvedimento vi è "...il tentativo di rompere l'elemento collusivo tra lavoratore e datore di lavoro". Il lavoratore è "spinto a diventare soggetto attivo dell'emersione, onde riconquistare diritti, specie in tema di previdenza, a lungo negati".

*(Relazione Tecnica).*

- "Il provvedimento è di importanza critica per il pieno inserimento dell'economia italiana nell'economia europea su basi di parità, e per il suo sviluppo a ritmi elevati, specie nelle aree arretrate".

*(Relazione Tecnica).*

- "Si vuole porre le condizioni perché si sviluppi una giusta concorrenza tra i lavoratori che lavorano in nero e lavoratori che lavorano in bianco o tra questi e quelli che lavorano ufficialmente solo in parte".

*(Relazione N. 1456-A).*

- Il nuovo provvedimento si articola "...nella sequenza assunzione di lavoratori – pagamento – perdono: su questa base, riducendosi radicalmente l'area dell'economia sommersa residua, si determinano nel

futuro immediato reali condizioni per un efficace contrasto dell'illegalità”.

*(Relazione Illustrativa).*

- “Sull’area dell’economia che resta sommersa, senza più le motivazioni e gli alibi costituiti da un eccesso di costi, si concentra un programma straordinario di accertamenti, efficace non solo per la tecnica di attuazione, ma anche per la riduzione del campo d’intervento, effetto questo che naturalmente consegue all’emersione”<sup>1</sup>.

*(Relazione Illustrativa).*

- “Si tratta di un provvedimento **diretto** di emersione che, in quanto tale, si differenzia dalle molte misure finalizzate ufficialmente ad altri scopi (come il credito d’imposta, gli studi di settore, il “contatore” INAIL, il prestito d’onore, ecc.) che hanno a tale proposito un effetto **indiretto**”.

*(Sul programma di emersione, scritti del prof. Luca Meldolesi, presidente del Comitato per l’emersione del lavoro irregolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).*

### 3. AMBITO SOGGETTIVO

- Le disposizioni in esame sono applicabili ai titolari di reddito d’impresa ai fini fiscali, indipendentemente dalla loro veste giuridica, e di lavoro

---

<sup>1</sup> L’art. 1, comma 7, della Legge 383/2001 prevede che con decreto di concerto dei Ministri competenti sia definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002, mirato al contrasto dell’economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione e utilizzo incrociato dei dati dell’anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori dei servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

autonomo<sup>2</sup>, che per lo svolgimento delle proprie attività hanno impiegato lavoratori<sup>3</sup> non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.

- Per quanto riguarda le categorie di lavoratori regolarizzabili, va precisato che si tratta **esclusivamente** dei lavoratori dipendenti, siano essi utilizzati a tempo indeterminato o a tempo determinato.
- Risultano dunque **esclusi** i datori di lavoro non imprenditori né lavoratori autonomi<sup>4</sup>, i collaboratori coordinati e continuativi<sup>5</sup> e i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale o occasionale.

Inoltre, la disciplina agevolativa non trova applicazione nei confronti del lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati nell'art. 62, comma 2, del TUIR<sup>6</sup>, e, con riferimento ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nell'art. 50, comma 6-bis, del TUIR.

- Possono avvalersi dell'agevolazione **anche** i soggetti che non hanno mai dichiarato redditi e che intendono fare emergere la propria attività, e i lavoratori irregolari impiegati nella stessa.

---

<sup>2</sup> Esclusivamente soggetti che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR, compreso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR.

<sup>3</sup> Prima dell'entrata in vigore della Legge 383/2001, e cioè il 25 ottobre 2001, e fino alla data di presentazione della dichiarazione, e cioè, dopo la modifica apportata dalla legge di conversione del D.l. 350/2001, il 28 febbraio 2002.

<sup>4</sup> Si pensi all'intero settore del lavoro domestico, quello svolto, cioè, da colf, giardinieri, autisti, assistenti agli anziani, ecc., le cui stime più recenti indicano addirittura il 90% dei casi di irregolarità.

<sup>5</sup> Tale interpretazione si è affermata dopo l'emanazione della circolare 88/E, nella quale, al contrario, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientravano nell'ambito delle categorie regolarizzabili.

<sup>6</sup> Si ritiene che il richiamo a tale norma vada letto nel senso che gli altri familiari risultano esclusi dal programma di emersione solo se partecipanti all'impresa familiare. Fermo restando, naturalmente, che nessuna relazione di parentela può essere individuata se il contribuente è una società.

## 4. EFFETTI FISCALI DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

- Per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione<sup>7</sup> e per i due periodi d'imposta successivi, i soggetti ammessi al regime agevolativo, che s'impegnano nel programma di emersione e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato<sup>8</sup>, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta immediatamente precedente<sup>9</sup>, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'Irpef, Irpeg e Irap, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10% per il primo periodo d'imposta, del 15% per il secondo periodo s'imposta e del 20% per il terzo periodo s'imposta.

Vediamo un esempio.

---

<sup>7</sup> Il decreto interministeriale del 15 novembre 2001 che ha approvato il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, le relative istruzioni, nonché le modalità di versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, ed è reperibile nel sito Internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). Tuttavia, a causa del differimento del termine ultimo di presentazione della dichiarazione di emersione al 28 febbraio 2002, il modello approvato potrà essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2001. Per il restante periodo si attende un'integrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Va aggiunto tuttavia che recentemente, nella videoconferenza del 3 dicembre 2001, l'Amministrazione finanziaria ha prospettato l'ipotesi che il triennio agevolato venga fissato ai periodi 2001 - 2003, indipendentemente cioè dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

<sup>8</sup> Al netto delle perdite relative a periodi d'imposta precedenti.

<sup>9</sup> Ossia il 2000 per l'imponibile del 2001, il 2001 per quello del 2002, e il 2002 per quello del 2003, e in caso di presentazione nel 2002, il 2003 per quello del 2004.

Costo del lavoro irregolare emerso	150
Imponibile totale 2001	600
Incremento reddito imponibile 2000 – 2001	500
Reddito agevolabile 2001	fino a 450
<b>Tassazione 2001</b>	<b>450 * 10%</b>
	<b>150 * aliquota applicabile</b>

- Il **costo del lavoro irregolare** da indicare nella dichiarazione di emersione deve essere non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per l'anno in cui si procede alla dichiarazione stessa, compresi gli eventuali compensi in natura, e indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Resta il dubbio se il costo del lavoro irregolare da inserire nella dichiarazione di emersione sia comprensivo anche del costo “regolare” del lavoro speso nel periodo che va dall'assunzione a seguito della dichiarazione fino al termine dell'esercizio.

In proposito, l'Amministrazione finanziaria, nella videoconferenza del 24 ottobre 2001, si è espressa nel senso che il costo del lavoro irregolare da inserire nella dichiarazione di emersione sia solo quello emerso fino alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

- L'ammontare pari al triplo del costo del lavoro emerso nella dichiarazione di emersione rappresenta un parametro di riferimento **fisso** per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva anche per i periodi d'imposta successivi a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Costo del lavoro irregolare emerso	150
Incremento reddito imponibile 2002 - 2003	800
<b>Reddito agevolabile 2003</b>	<b>fino a 450</b>

- In assenza di incremento reddituale<sup>10</sup> si ritiene che l'unica conseguenza dovrebbe essere l'impossibilità di beneficiare dell'imposizione sostitutiva, ma ciò non pregiudica la fruizione degli altri benefici connessi alla presentazione della dichiarazione di emersione.
- Qualora nei periodi d'imposta successivi al primo, l'ammontare del costo del lavoro emerso per il 2001 subisca una riduzione<sup>11</sup>, si renderà necessario calcolare nuovamente il parametro di riferimento. E ciò anche nel caso di sostituzione di un lavoratore precedentemente regolarizzato con un altro lavoratore parimenti retribuito.

Vediamo un esempio.

Costo del lavoro irregolare emerso: 150	1° lavoratore: 25
	2° lavoratore: 25
	3° lavoratore: 100
Licenziamento 2° lavoratore il 10/06/2002	
<b>Reddito agevolabile 2002</b>	<b>fino a 3 * (150 - 25) = 375</b>

<sup>10</sup> Si pensi all'ipotesi di presentazione della dichiarazione prima del termine dell'esercizio.

<sup>11</sup> Per effetto, ad esempio, del licenziamento o (ma non si ritiene condivisibile anche tale previsione) della dimissione dei lavoratori regolarizzati.



- L'imposta sostitutiva (codice tributo 1802) non è compensabile né deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Inoltre, non concorre a formare l'ammontare né del basket A né del basket B.

Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

- Per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione non si applicano le sanzioni previste ai fini Iva per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione<sup>12</sup>; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione<sup>13</sup>.
- Le agevolazioni previste dalla disciplina in esame **non** dovrebbero essere cumulabili con il bonus per le nuove assunzioni, di cui al D.l. 357/1994 e all'art. 7 della Legge 388/2000, in quanto nel caso di lavoro sommerso non può parlarsi di "nuova assunzione". D'altra parte, i lavoratori regolarizzati non rientrano nel calcolo della media di riferimento ai fini della norma richiamata.

---

<sup>12</sup> Non è chiaro se si tratti della dichiarazione di emersione o della dichiarazione Iva. Recentemente, nella videoconferenza del 3 dicembre 2001, l'Amministrazione finanziaria sembra essersi espressa in favore della seconda soluzione.

## 5. EFFETTI AI FINI PREVIDENZIALI

- Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione del 7% per il primo periodo, del 9% per il secondo periodo e dell'11% per il terzo periodo<sup>14</sup>, e, ai fini, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75% per il primo anno, del 70% per il secondo anno e del 65% per il terzo anno.

---

<sup>13</sup> Va sottolineato come rimangano da disciplinare tutte le altre violazioni in tema di Iva, quali, ad esempio, la mancata fatturazione, la mancata emissione degli scontrini fiscali e così via.

<sup>14</sup> Si ricorda che tali aliquote sono state ulteriormente ridotte, rispetto a quelle precedentemente in vigore, di un punto percentuale dalla legge di conversione del D.l. 350/2001.

## **6. REGIME AGEVOLATO DEI REDDITI DI LAVORO EMERSI**

- I lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione<sup>15</sup>, sono esclusi da contribuzione previdenziale<sup>16</sup> e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'Irpef, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6% per il primo anno, dell'8% per il secondo anno e del 10% per il terzo anno.
- I redditi assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva, non concorrendo a formare il reddito complessivo del contribuente, non rilevano ai fini delle addizionali all'Irpef. In ogni caso, tali redditi devono essere indicati dal datore di lavoro nella certificazione unica (modello CUD).
- L'applicazione di tale imposta ed il versamento della stessa sono effettuati dai datori di lavoro, secondo le modalità previste in materia di effettuazione delle ritenute alla fonte. In particolare, l'imposta sostitutiva deve essere applicata, tramite ritenuta, con riferimento alle retribuzioni erogate in ciascun periodo d'imposta. Per l'anno 2001, l'imposta sostitutiva è applicata in sede di determinazione delle ritenute alla fonte relative al mese di dicembre.
- Il lavoratore che non aderisce al programma di emersione, pur se indicato nella dichiarazione di emersione, non può usufruire del regime

---

<sup>15</sup> Sottoscrivendo a tal fine una apposita dichiarazione e consegnandola al proprio datore di lavoro.

agevolato fiscale e previdenziale previsto per il triennio, fermo restando le agevolazioni in capo ai datori di lavoro.

- L'imposta sostitutiva (codice tributo 1803) non è compensabile né deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

## **7. DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI PER I DATORI DI LAVORO**

- Per i soggetti ammessi al regime agevolativo (titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo), su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato<sup>17</sup> tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche<sup>18</sup> o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, il soggetto dichiara, per ciascuno dei

---

<sup>16</sup> In sostanza, si ritiene limitatamente ai redditi di lavoro emersi, il datore di lavoro non dovrà trattenere dalle retribuzioni corrisposte la quota previdenziale a carico del dipendente.

<sup>17</sup> Desta qualche perplessità, nel dato normativo, l'utilizzo della locuzione "proposta di concordato", che lascerebbe intendere la possibilità che l'amministrazione finanziaria possa rifiutare l'istanza, mentre sembrerebbe logico ritenere che se il contribuente inoltra l'istanza deve avere la certezza del suo esito positivo.

<sup>18</sup> O altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (si ritiene fino al giorno di presentazione della dichiarazione di emersione), comprese le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del D.p.r. 633/1972 e 32 del D.p.r. 600/1973. Come è già stato chiarito nella circolare n. 180/E, affinché vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione, gli inviti, le richieste e i questionari devono essere stati notificati al contribuente.

periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Irap, dell'Iva e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8% del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività d'impresa o lavoro autonomo e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato<sup>19</sup>.

- Il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da indicare nella dichiarazione di emersione, non può essere superiore al costo del lavoro emerso nel primo periodo d'imposta per effetto della dichiarazione medesima. In sostanza, anche se l'impresa ha utilizzato in passato un maggior numero di lavoratori in nero rispetto a quelli attualmente impiegati, il concordato sarà comunque limitato al parametro del costo del lavoro emerso per il 2001 e per i periodi d'imposta successivi.

Vediamo un esempio.

Costo del lavoro irregolare utilizzato	1997: 100
	1998: 120
	1999: 180
	2000: 150

<sup>19</sup> Si ritiene che si tratti dei soli accertamenti inerenti il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, e non di qualsiasi accertamento su altre categorie reddituali.

Costo del lavoro irregolare emerso	150
<b>Totale rilevante</b>	<b>520</b>
Imposta sostitutiva (pagamento rateale)	520 * 8%
<b>Franchigia da accertamento per ciascun periodo 1997 - 2000</b>	<b>450</b>

- In relazione alle **cause ostative** alla proposta di concordato, l'interpretazione fornita dall'amministrazione finanziaria risulta essere eccessivamente penalizzante per il contribuente. Infatti, la situazione è che attualmente qualsiasi controllo riguardante qualsiasi tipologia reddituale e qualsivoglia periodo d'imposta pregresso, purché avviata prima della presentazione della dichiarazione di emersione, preclude la definizione per gli anni pregressi. Al contrario, l'attività di controllo che si è conclusa con una maggiore pretesa concernente il reddito d'impresa o di lavoro autonomo non consente la definizione limitatamente ai periodi d'imposta interessati dall'atto amministrativo.

Nella videoconferenza del 24 ottobre però l'Agenzia sembrerebbe aver corretto il tiro: la preclusione ad avvalersi della definizione è limitata al solo periodo d'imposta interessato dalla richiesta dell'ufficio, lasciando quindi impregiudicata la facoltà riconosciuta al contribuente per gli altri periodi d'imposta non interessati dai controlli.

- Va ricordato che il datore di lavoro che sia ricorso in passato al lavoro irregolare di soggetti che non risultino più impiegati alle sue dipendenze, non potrà beneficiare della disciplina agevolativa in esame solo per il passato. Condizione imprescindibile per poter beneficiare delle agevolazioni è, insomma, che i lavoratori irregolari siano ancora impiegati nell'attività al momento di presentazione della dichiarazione di emersione.

- Va rilevato come lo slittamento del termine ultimo di presentazione della dichiarazione di emersione al 28 febbraio 2002 potrebbe aprire la strada a possibili **comportamenti elusivi** da parte dei contribuenti interessati alla regolarizzazione. Presentando infatti la dichiarazione di emersione entro il 28 febbraio 2002, i contribuenti potranno regolarizzare le violazioni eventualmente commesse anche nel periodo d'imposta 2001. Il che equivale a dire che un contribuente che presenti la dichiarazione di emersione il 2 gennaio 2002 e opti contestualmente per il concordato, acquista a prezzo vantaggioso (8% del costo del lavoro emerso, che scende a 6% se il versamento avviene in un'unica soluzione) una franchigia contro l'accertamento per il triplo del costo del lavoro definito.
- Il **pagamento** dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25%, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. In quest'ultimo caso, nel concordato fiscale il perfezionamento avviene col versamento della prima rata unitamente alla presentazione di idonea fideiussione. Non essendo richiamata tale garanzia nella procedura di emersione, si ritiene che questa possa dirsi conclusa solo col pagamento dell'ultima rata.
- Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 74/2000 (omessa o infedele dichiarazione), il delitto di cui all'articolo 37 della Legge 689/1991 (omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria ai fini previdenziali), nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle

violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso<sup>20</sup>.

In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti ora descritti<sup>21</sup>.

- Oltre a queste violazioni, vi sono ulteriori illeciti che possono presentarsi e che, alla luce dell'attuale norma, non sembra possano beneficiare della impunità. Si pensi, quanto al lavoratore, ad esempio, alle ipotesi in cui, nel periodo in cui non era in regola, questi abbia beneficiato di sussidi e indennità delle più svariate tipologie: sotto il profilo sanzionatorio potrebbe configurarsi l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato o dell'ente pubblico che ha erogato la somma.

Quanto al datore di lavoro, si potrebbe prospettare l'ipotesi di colui che, emergendo dal sommerso, regolarizzi un dipendente extracomunitario senza permesso di soggiorno: anche in questa ipotesi si ritiene che questi vada comunque incontro al rischio di una sanzione penale per violazione dell'art. 22, comma 10, del D.lgs. 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione).

- L'imposta sostitutiva (codice tributo 1804) non è compensabile né deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

---

<sup>20</sup> Si tratta, in quest'ultimo caso, sostanzialmente delle sanzioni previste per le inadempienze del sostituto d'imposta (omessa effettuazione e versamento delle ritenute di acconto sui redditi corrisposti, omessa effettuazione e versamento delle previste ritenute previdenziali, irregolare dichiarazione del sostituto d'imposta).

<sup>21</sup> Non è tuttavia prevista la sospensione del procedimento civile o penale, che potrebbe quindi essere instaurato o proseguito per gli stessi reati non ancora estinti in pendenza del pagamento rateale.



## **8. DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI PER I LAVORATORI**

- I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al reddito di lavoro regolarizzato, dovuta in ragione di lire 200 mila per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta dal datore di lavoro per gli anni pregressi (codice tributo 1805). In più, il lavoratore dovrà indicare nel modello F24 gli anni cui si riferiscono i versamenti.

La contribuzione sostitutiva non è compensabile né deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

- Il pagamento della somma preclude ogni accertamento di carattere fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro<sup>22</sup> regolarizzati per i periodi interessati, ma non ha rilevanza ai fini della ricostruzione della posizione previdenziale del lavoratore.

I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso

---

<sup>22</sup> Si ritiene derivanti da qualunque tipo di rapporto di lavoro, incluse quindi anche le collaborazioni coordinate e continuative relative agli anni regolarizzati.

l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, intergrata fino ad un massimo del 66%<sup>23</sup> della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo di cui all'art. 5 della Legge 388/2000, consente di coprire, fino ad un massimo di 60 mesi, periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.

- I contributi in tal modo versati dai lavoratori possono essere considerati oneri deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento degli stessi.

## **9. L'ESPERIENZA DEI CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO**

- Per i soggetti interessati restano fermi, in alternativa alla nuova disciplina di emersione, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del D.l. 510/1996 convertito, con modificazioni, nella Legge 608/1996 (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo), agli artt. 75 (Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo) e 78 (Misure organizzative a favore dei processi di emersione) della Legge 448/1998, e successive modificazioni, all'art. 63 della Legge 488/1999

---

<sup>23</sup> Tale quota, prima pari al 33%, è stata incrementata dalla legge di conversione del D.l.

(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare), e successive modificazioni, e all'art. 116 della Legge 388/2000 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare).

- Il contratto di riallineamento costituisce uno strumento negoziale finalizzato a realizzare programmi di graduale adeguamento dei trattamenti economici di fatto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Gli accordi vengono stipulati a livello provinciale fra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali locali aderenti a quelle nazionali maggiormente rappresentative, e poi recepiti a livello aziendale.

I territori di riferimento comprendono Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre i settori interessati, limitati fino al 1996 ai soli comparti manifatturieri e artigianali, sono stati estesi anche all'agricoltura, industria e servizi. Restano esclusi l'edilizia e alcune particolari industrie (auto, costruzioni navali, fibre sintetiche).

Per quanto riguarda i lavoratori interessati, gli accordi si applicano a dipendenti mai denunciati all'Inps ovvero denunciati con orari o giornate in numero inferiore a quelle effettivamente svolte e con retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali.

La realizzazione del riallineamento era prevista per tappe successive nel corso dei 36 mesi successivi alla stipula dell'accordo, fino a raggiungere a fine periodo il 100% dei minimi retributivi contrattuali giornalieri.

Dal punto di vista previdenziale tuttavia, sottoscrivere un contratto di riallineamento non dà luogo a forme di condono: ad esempio, se non sono stati pagati i contributi per lavoratori in precedenza denunciati, si dovrà procedere comunque al pagamento. Il riallineamento comunque estingue i reati previsti in materia di evasione contributiva. Infine, gli oneri sociali risultano commisurati ai livelli salariali concordati, inferiori a

quelli minimi, per tutto il periodo di progressivo adeguamento ai livelli retributivi nazionali.

Le numerose leggi che si sono susseguite nel tempo hanno fissato un termine ultimo entro il quale realizzare l'emersione (prima luglio 1998, poi prorogato al dicembre 2000, e ancora all'ottobre 2001). Le più recenti disposizioni in materia, contenute nella legge finanziaria per il 2001, prevedono inoltre che i nuovi contratti di riallineamento abbiano durata quinquennale e che all'interno di questo periodo si applichino sgravi contributivi decrescenti (dal 100% il primo anno, al 20% il quinto e ultimo anno).

- Si ritiene che l'insuccesso dei contratti di riallineamento (solo 10 mila lavoratori coinvolti fino ad oggi) sia dovuto al fatto che tali strumenti risultino fundamentalmente legati ad un problema di salario. Tuttavia, è evidente che, come già sottolineato da più parti, i contratti di riallineamento non possano essere la sola chiave di volta della soluzione al problema sommerso. Altrimenti, essi si trasformano in una semplice legalizzazione di salari ridotti che sono destinati a non trovare la strada del riallineamento. Bisogna dunque evitare di cadere nella logica dell'unico provvedimento, per accedere invece a quella delle molteplici misure per l'emersione. Ciò di cui hanno bisogno le imprese è che si garantisca loro la possibilità di sopravvivere e di essere competitive ad emersione avvenuta. E ciò potrà avvenire solo intervenendo sui fattori strutturali che sono alla base del fenomeno del sommerso: è necessario, in altre parole, realizzare un'effettiva riduzione dei costi, il che significa una consistente riduzione della pressione fiscale e del carico contributivo, accanto ad altri interventi di snellimento delle procedure burocratiche e di flessibilizzazione del mercato del lavoro.

## 10. EMERSIONE DEL SOMMERSO AMBIENTALE

- Il nuovo regime di emersione si accompagna anche ad altre misure finalizzate a rendere meno onerosa per l'imprenditore la regolarizzazione anche a fini diversi da quello fiscale e previdenziale, e in particolare ai fini ambientali ed edilizio per le sole violazioni di interessi amministrativi e caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno del bene protetto.
- Coloro che hanno aderito ai programmi di emersione e che hanno subito un accertamento in materia ambientale-edilizia possono usufruire di tale speciale disciplina<sup>24</sup>, la quale si concretizza nel ricorso al meccanismo della prescrizione amministrativa e del successivo controllo di regolare adempimento a tale prescrizione per la riconduzione dello stato di fatto a regolarità nell'arco di tempo a tal fine assegnato<sup>25</sup>.
- Restano comunque escluse da tale regime tutte le ipotesi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni soggetti ad una tutela rafforzata, quali i beni culturali, ambientali, paesaggistici secondo l'apposito T.U. in materia (D.lgs. 490/1999).
- Parallelamente, si delega il Governo all'adozione di una specifica disciplina mirata a regolare una causa estintiva speciale dei reati ambientali e una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per le violazioni ambientali di carattere

---

<sup>24</sup> Va rilevato come, inspiegabilmente, non è stato previsto nessun termine finale per poter accedere alla disciplina in esame!

<sup>25</sup> La condizione dell'adesione ai programmi di emersione si basa sostanzialmente sul presupposto che l'utilizzo del lavoro nero è un fenomeno che spesso si accompagna a illeciti di tipo ambientale-urbanistico (capannoni non in regola, ecc.).

amministrativo, sempre secondo il meccanismo sopra descritto, e in entrambi i casi con esclusione delle violazioni connotate da danno ambientale.

## BIBLIOGRAFIA & RASSEGNA STAMPA

Benucci Francesco, *La regolarizzazione vale 22mila miliardi*, in Il Sole 24 Ore del 25/06/2001.

Biagi Marco, *Sul sommerso l'Europa non fa sconti*, in Il Sole 24 Ore del 18/06/2001.

Bianchi Nevio, *L'ex irregolare viene equiparato a un nuovo lavoratore dell'impresa*, in Il Sole 24 Ore del 04/07/2001.

Bianchi Nevio, *Pensioni, il recupero passa per i contributi volontari*, in Il Sole 24 Ore del 03/07/2001.

Bianchi Nevio, *Per l'emersione del sommerso disponibili due vie alternative*, in Il Sole 24 Ore del 03/07/2001.

Boeri Tito, *E nell'incertezza il sommerso prospera ancora*, in Il Sole 24 Ore del 01/02/2001.

Boeri Tito, *Sommerso, una scommessa a rischio*, in Il Sole 24 Ore del 25/07/2001.

Brivio Enrico, *Da Monti primo via libera al pacchetto sgravi e sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 11/07/2001.

Brivio Enrico, *Scattano gli aiuti all'emersione*, in Il Sole 24 Ore del 14/11/2001.

Cacciapaglia Lelio e De Fusco Enzo, *Lavoro, l'emersione inciampa nel costo*, in Il Sole 24 Ore del 26/08/2001.

Cacciapaglia Lelio e De Fusco Enzo, *Un'emersione con benefici in serie*, in Il Sole 24 Ore del 27/10/2001.

Cacciapaglia Lelio, *Un'emersione a doppio appeal*, in Il Sole 24 Ore del 26/10/2001.

Capparelli Annamaria, *In nero un lavoratore su tre*, in Il Sole 24 Ore del 04/08/2001.

Caraccioli Ivo, *“Emersionismo” e “scudo penale”*, in il Fisco del 24/09/2001.

Centorrino Mario, *Sfida aperta per recuperare il sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 30/09/2001.

Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, *6ª Relazione trimestrale – Settembre* 2001,  
[www.governo.it/sez\\_presidenza/lavoro/approfondimenti/index](http://www.governo.it/sez_presidenza/lavoro/approfondimenti/index)

Corsini Alessandro, *La regolarizzazione arriva all'ultima rata*, in Il Sole 24 Ore del 24/09/2001.

Del Bo Jean Marie, *L'emersione si allarga agli autonomi*, in Il Sole 24 Ore del 19/07/2001.

Del Bo Jean Marie, *Solo tre anni per intervenire sulle aliquote*, in Il Sole 24 Ore del 23/07/2001.

Del Bo Jean Marie, *Sommerso, chance per gli immigrati*, in Il Sole 24 Ore del 14/07/2001.

Del Bo Jean Marie, *Sommerso, sanatoria più ampia*, in Il Sole 24 Ore del 13/07/2001.

Deotto Dario, *Sommerso fuori rotta si Irap e sanzioni Iva*, in Il Sole 24 Ore del 08/11/2001.

Fiammeri Barbara e Volpi Giovanni, *Una scommessa da non perdere*, in Il Sole 24 Ore del 25/06/2001.

Fiammeri Barbara, *Da Monti via libera agli sgravi al sud*, in Il Sole 24 Ore del 03/10/2001.

Fiammeri Barbara, *Dall'emersione del sommerso attesa una dote di 7mila mld*, in Il Sole 24 Ore del 28/09/2001.



Fiammeri Barbara, *Due handicap frenano i contratti di emersione*, in Il Sole 24 Ore del 12/02/2001.

Fiammeri Barbara, *Emersione: riparte il dialogo*, in Il Sole 24 Ore del 12/05/2001.

Fiammeri Barbara, *Il sommerso cresce più del Pil*, in Il Sole 24 Ore del 21/11/2001.

Fiammeri Barbara, *Incentivi all'emersione*, arriva il sì di Bruxelles, in Il Sole 24 Ore del 13/11/2001.

Fiammeri Barbara, *Per il sommerso semplificazioni ad hoc*, in Il Sole 24 Ore del 23/06/2001.

Fiammeri Barbara, *Più tasse più sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 12/02/2001.

Fiammeri Barbara, *Riallineamento: tutto da rifare*, in Il Sole 24 Ore del 11/05/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso e Tremonti, un sì blindato*, in Il Sole 24 Ore del 19/09/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso, il Governo rafforza gli incentivi*, in Il Sole 24 Ore del 29/08/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 28/06/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso, sindacati sul piede di guerra*, in Il Sole 24 Ore del 13/09/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso, subito sconti e sanatoria*, in Il Sole 24 Ore del 29/06/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso: allarme Cisl e Uil*, in Il Sole 24 Ore del 28/01/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso: condono e business plan*, in Il Sole 24 Ore del 14/06/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso: fallisce l'incentivo*, in Il Sole 24 Ore del 27/01/2001.

Fiammeri Barbara, *Sommerso: polveriera Lecce*, in Il Sole 24 Ore del 05/04/2001.

Fiammeri Barbara, *Sul sommerso riparte il negoziato con la Ue*, in Il Sole 24 Ore del 26/05/2001.

Fiammeri Barbara, *Sul sommerso tempi più stretti*, in Il Sole 24 Ore del 21/06/2001.

Fiammeri Barbara, *Sull'emersione contratti bluff*, in Il Sole 24 Ore del 09/05/2001.

Fiammeri Barbara, *Terapia fiscale anti-sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 25/05/2001.

Fiammeri Barbara, *Uscire dal nero, ma vivi*, in Il Sole 24 Ore del 04/11/2001.

Fiammeri Barbara, *Utile all'emersione ridurre l'Irap*, in Il Sole 24 Ore del 18/02/2001.

Ficco Paola, *Ravvedimento ed estinzione per i reati ambientali*, in Il Sole 24 Ore del 31/10/2001.

Ficco Paola, *Sanatoria in materia ambientale con troppi rischi e poche certezze*, in Il Sole 24 Ore del 19/08/2001.

Ficco Paola, *Sotto tiro illeciti accertati dai controlli*, in Il Sole 24 Ore del 20/10/2001.

Frisone Marcello, *Sommerso, sanatoria per l'ambiente*, in Il Sole 24 Ore del 20/10/2001.

Galullo Roberto, *Fisco alle stelle recuperando il nero*, in Il Sole 24 Ore del 15/03/2001.

Gheido Maria Rosa, *Con i correttivi in arrivo ulteriori sconti sui contributi*, in Il Sole 24 Ore del 31/10/2001.

Gheido Maria Rosa, *Emersione per praticanti e collaboratori*, in Il Sole 24 Ore del 20/07/2001.

Gheido Maria Rosa, *Sommerso, è tempo di saldi*, in Il Sole 24 Ore del 30/06/2001.

Grandi Augusto, *Guidi: dalla lotta contro il sommerso nuove risorse per la crescita*, in Il Sole 24 Ore del 15/06/2001.

Iorio Antonio, *E chi decide di uscire allo scoperto deve calcolare il rischio di sanzioni*, in Il Sole 24 Ore del 16/10/2001.

Mascini Massimo, *Sindacati divisi sulle trattative*, in Il Sole 24 Ore del 04/09/2001.

Meldolesi Luca, *Breve memoria sull'emersione*, in [www.governo.it/sez\\_presidenza/lavoro/approfondimenti/index](http://www.governo.it/sez_presidenza/lavoro/approfondimenti/index)

Meldolesi Luca, *Nota riepilogativa sullo sviluppo locale ed emersione*, [www.governo.it/sez\\_presidenza/lavoro/approfondimenti/index](http://www.governo.it/sez_presidenza/lavoro/approfondimenti/index)

Meldolesi Luca, *Sul programma di emersione*, in [www.governo.it/sez\\_presidenza/lavoro/approfondimenti/index](http://www.governo.it/sez_presidenza/lavoro/approfondimenti/index)

Meneghetti Paolo, *Corsa agli sconti per uscire dal sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 08/10/2001.

Meneghetti Paolo, *Familiari esclusi dalla manovra*, in Il Sole 24 Ore del 08/10/2001.

Meneghetti Paolo, *Lavoro sommerso: la strada per gli incentivi all'emersione*, in Il Sole 24 Ore del 29/10/2001.

Meneghetti Paolo, *Sommerso, la strada per il concordato*, in Il Sole 24 Ore del 24/09/2001.

Mobili Marco, *Sommerso, lo sconto conquista un anno*, in Il Sole 24 Ore del 20/11/2001.

Morino Marco, *Milano: sommerso ai minimi ma l'area grigia è un rebus*, in Il Sole 24 Ore del 27/01/2001.

Nocera Carlo, *Emersione, corretto il tiro sui questionari*, in Il Sole 24 Ore del 01/11/2001.

Nocera Carlo, *Emersione, dietrofront sui collaboratori*, in Il Sole 24 Ore del 24/11/2001.

Nocera Carlo, *Emersione, raffica di benefici*, in Il Sole 24 Ore del 11/07/2001.

Nocera Carlo, *Gli sconti per uscire dal lavoro nero*, in Il Sole 24 Ore del 23/07/2001.

Palmerini Lina, *Sommerso, il no riunisce i sindacati*, in Il Sole 24 Ore del 18/07/2001.

Paolazzi Luca, *Cresce l'economia dei servizi, avanzati ma anche sommersi*, in Il Sole 24 Ore del 15/06/2001.

Peruzzi Marco, *Più sconti per uscire dal sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 25/10/2001.

Peruzzi Marco, *Sommerso, doppio bonus a chi affiora*, in Il Sole 24 Ore del 04/07/2001.

Pesole Dino, *Emersione: scommessa da 60mila miliardi*, in Il Sole 24 Ore del 04/07/2001.

Pesole Dino, *Marzano: dal sommerso 4mila miliardi*, in Il Sole 24 Ore del 30/06/2001.

Pesole Dino, *Tremonti: via il divieto di cumulo*, in Il Sole 24 Ore del 05/07/2001.

Pesole Dino, *Un maxi Ddl per lo sviluppo con Tremonti-bis e sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 21/06/2001.

Pezzetti Barbara, *Il circolo vizioso dell'economia sommersa*, in Il Sole 24 Ore del 12/02/2001.

Picchio Nicoletta, *Sommerso, intesa Governo-sindacati*, in Il Sole 24 Ore del 24/07/2001.

Roma Giuseppe, *L'economia sommersa*, Ed. Laterza 2001.

Rossi Alberto, *Emersione del lavoro sommerso e sanatoria penal-tributaria: limiti al disegno di legge Tremonti*, in il Fisco del 8/10/2001.

Scarpati Giampiero, *Un'incognita penale per gli imprenditori*, in Il Sole 24 Ore del 17/07/2001.

Turno Roberto, *Sommerso: riallineamenti al palo*, in Il Sole 24 Ore del 16/02/2001.

Vera Viola, *Guidi: la guerra al sommerso una priorità per le parti sociali*, in Il Sole 24 Ore del 09/06/2001.

## **PRASSI**

Circolare Agenzia delle Entrate n. 88/E del 2001.

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 191/E del 2001.